

A.C.D.C.

Associazione nazionale di
Coordinamento Delegati e Custodi

Per lo studio del diritto dell'esecuzione
forzata e delle crisi economiche

DOMANDA DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

PROFESSIONE: _____

ISCRITTO/A ALL'ORDINE DE: _____

CON STUDIO IN: _____ CAP _____

VIA/PIAZZA: _____

PROVINCIA: _____

PEC: _____

E-MAIL: _____

TELEFONO/FAX: _____

NELLA MIA VESTE DI: _____

DELL'ASSOZIAZIONE DENOMINATA: _____

CODICE FISCALE: _____

CON SEDE IN: _____ CAP _____

VIA/PIAZZA: _____

PROVINCIA: _____

PEC: _____

E-MAIL: _____

TELEFONO/FAX: _____

chiede di essere ammesso/a per l'anno _____, in qualità di socio ordinario, all'Associazione denominata **A.C.D.C.** "Associazione nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione e del diritto delle crisi economiche". A tal fine dichiara di avere preso visione dello statuto dell'Associazione e del codice etico, allegati al presente modulo, di approvarli in ogni loro parte e di condividere i principi e le finalità dell'Associazione. In caso di accoglimento della presente domanda da parte del Consiglio Direttivo, il/la sottoscritto/a si impegna a versare, sulle coordinate bancarie **IT4600701204000000000019442** presso **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI S.C.**, intestato all'associazione (c.f.: 93510520724) entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della suddetta accettazione, la quota associativa individuale anticipata annuale di € 200,00 quale rappresentante della Associazione.

Allega:

- Copia atto costitutivo;
- copia statuto;
- elenco soci;
- logo associazione

_____, li _____

Il/la sottoscritto/a dichiara con la presente di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. Presta pertanto il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. Individua come sistema di comunicazione lettera semplice indirizzata alla propria residenza, Lettera

semplice indirizzata al proprio domicilio, e-mail, fax. Autorizza la comunicazione dei miei dati anagrafici ad Enti ai quali l'associazione è affiliate

[] ACCETTO

[] NON ACCETTO

_____, li _____

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Socio,

l'Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:

- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;
- il pagamento della quota associativa;
- l'adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
- l'invio del notiziario dell'associazione;
- le campagne di informazione e sensibilizzazione;

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.

L'indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l'Associazione.

Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.

Diritti dell'interessato.

Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 15 GDPR, tra cui il diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare PEC all'indirizzo acdcnazionale@pec.it, ovvero ancora mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi nella sede legale dell'Associazione in Venezia, Via S. Pio X° n. 3 presso lo Studio Legale del Presidente Avv. Domenico Piovesana, il quale è anche il titolare del trattamento dei dati.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.

[] ACCETTO

[] NON ACCETTO

_____, li _____



Associazione di Coordinamento dei Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione culturale denominata **"Associazione di Coordinamento dei Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche"** in sigla **"ACDC"** e nel prosieguo anche **"Associazione"** e/o **"Organismo Nazionale"**.

ART.2 - FINALITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, è assolutamente apolitica e apartitica ed è costituita esclusivamente come centro di aggregazione, conoscenza, formazione, incontro e confronto tra liberi professionisti e soggetti interessati agli scopi della stessa Associazione.

ART.3 – SEDE

L'Associazione ha sede presso lo studio legale del Presidente pro tempore.

ART.4 - SCOPI SOCIALI

L'Associazione è costituita dalle Associazioni aderenti presenti presso ciascun Circondario di Tribunale che perseguono, a livello territoriale, le finalità di seguito elencate.

Inoltre, ove non sia ancora costituita presso il Foro di appartenenza una Associazione aderente all'Organismo Nazionale, e con i limiti temporali indicati all'art. 7, sono ammessi singoli professionisti che svolgono incarichi nell'ambito delle procedure di liquidazione coattiva individuali o concorsuali, ovvero di definizione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di custodia e come delegati alla vendita nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

L'Associazione ha come scopo le seguenti attività, la cui elencazione è da considerarsi indicativa e non esaustiva:

a) la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri associati nelle aree del diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza, anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica;

b) la promozione, lo studio e la ricerca nel diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza, organizzando, all'uopo, incontri di approfondimento e di ricerca, in collaborazione con istituzioni, enti, pubblici e privati, universitari e non. Si avvale all'uopo di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale, curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, la magistratura e tutti gli altri operatori del settore, anche nell'ambito delle

scienze sociologiche ed economiche. Si avvale inoltre di strutture e strumenti digitali, telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei dei soci sul territorio;

c) l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, accreditate presso gli Ordini professionali e/o il Consiglio Nazionale Forense, mediante incontri, convegni, giornate di studio, seminari, scambi culturali, forum, internazionali, nazionali e locali;

d) lo studio e la ricerca nella progettazione normativa, al fine di promuovere le riforme alla stregua delle migliori prassi operative nell'ambito del diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata e della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza;

e) la stipula di protocolli d'intesa con altre associazioni che si occupano di diritto dell'esecuzione forzata, delle liquidazioni coattive, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza; f) la promozione, lo studio e la divulgazione delle normative europee (degli organismi dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani) e del diritto convenzionale) la formazione anche interdisciplinare, promuovendo momenti di incontro formativo ed informativo, per i Soci e non, anche con altri operatori del settore nelle materie attinenti allo scopo dell'Associazione e di sua stretta pertinenza;

f) Lo studio e la ricerca in ambito tecnico-giuridico, con esplicito riferimento all'attività di consulenza tecnica nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali; in tal senso promuovendo la formazione delle suddette "expertise", in tema di indagini di natura urbanistica, ipocatastale ed edilizia in genere, per la gestione ottimale dell'alienazione dei cespiti immobiliari;

g) il monitoraggio, l'osservazione e lo studio degli orientamenti dei giudici di merito e di legittimità, nazionali, europei ed internazionali, in materia del diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza;

h) la rappresentanza delle Associazioni aderenti con istituzioni ed organismi anche sovranazionali, e in tutte le sedi di confronto su questioni scientifiche e tecniche rientranti nell'oggetto del presente statuto;

i) la partecipazione, anche in partenariato transnazionale, a programmi e bandi promossi dall'Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle regioni e da ogni altro ente pubblico o privato sulle materie attinenti allo scopo dell'Associazione menzionate nello statuto e di sua stretta pertinenza e, alle attività ad esse strettamente connesse;

l) il reperimento, sia in Italia che all'estero, presso Enti privati o pubblici, delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

In funzione strumentale rispetto ai propri scopi potrà:

- compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, utile o necessario al conseguimento dei suoi scopi, inclusa la pubblicazione e commercializzazione di libri, dispense, giornali e opuscoli;

- acquisire, locare beni immobili da destinare a sede dell'Associazione e dei servizi d'interesse comune;

- richiedere ed ottenere finanziamenti, accettare lasciti ed altre liberalità da enti pubblici e/o privati, da società e da privati;

- sensibilizzare gli organi interessati, tra i quali primariamente gli Uffici Giudiziari e gli Ordini professionali di appartenenza, affinché siano tutelati gli interessi e risolti i problemi relativi all'attività svolta dagli Associati;

- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi e curare anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi dell'Associazione e dell'attività svolta, con la diffusione di una rivista periodica e altre pubblicazioni anche telematiche e l'organizzazione di un sito internet, con aree riservate ai propri iscritti.

L'Associazione promuove e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni che trattano di liquidazioni coattive, individuali o concorsuali, ovvero di definizione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di custodia e di vendite delegate nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, attuando i necessari collegamenti a livello nazionale, locale ed europeo.

ART.6 - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Per l'assolvimento delle proprie finalità l'Associazione è strutturata in autonome Associazioni territoriali – di cui promuove la costituzione ove non già esistenti ed aderenti all'Organismo Nazionale -coincidenti con un Circondario di Tribunale, aventi almeno dodici (12) iscritti, per 2/3 preferibilmente avvocati. Ciascuna Associazione territoriale dovrà dotarsi di idonei strumenti organizzativi atti a certificare il proprio numero di iscritti.

Ogni Associazione territoriale aderente all'Organismo Nazionale è tenuta ad uniformare il proprio statuto ai principi dell'Organismo Nazionale stesso per quanto concerne gli scopi e i principi democratici di funzionamento.

In tutte le attività e le iniziative promosse autonomamente dalle Associazioni territoriali deve essere usata la denominazione "Associazione di Coordinamento dei Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche" accompagnata dal logo associativo.

L'Associazione è contraddistinta da un simbolo registrato come marchio. Il marchio è di esclusiva titolarità dell'Associazione e viene concesso in uso a ciascuna Associazione territoriale aderente; alla cessazione, per qualsiasi ragione, dell'adesione di una Associazione territoriale, deve conseguire l'immediata cessazione dell'uso del marchio. L'uso del marchio è consentito alle sole Associazioni aderenti all'Organismo Nazionale. Ciascuna Associazione aderente ha l'obbligo di utilizzare il simbolo in conformità alle norme regolamentari, deliberate dal Consiglio dell'Organismo Nazionale, concernenti l'uso del marchio e di inserirlo nei propri segni distintivi, unitamente all'inciso "Aderente alla Associazione di Coordinamento di Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche". Il venir meno di uno dei requisiti di ammissione o l'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, anche concernenti l'uso del marchio, possono essere causa di revoca dell'adesione all'Organismo Nazionale.

ART.7 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Sono soci dell'Organismo Nazionale le singole Associazioni territoriali aderenti, in persona del presidente ovvero di un delegato designato dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, ove non sia costituita presso il Foro di appartenenza una Associazione territoriale aderente all'Organismo Nazionale, sono soci anche i professionisti singolarmente ammessi a far parte dell'Associazione. Il professionista individualmente ammesso a far parte dell'Associazione potrà rimanere singolarmente associato per la durata massima di un anno (12 mesi) dalla ammissione dopodichè, ove non sia costituita una Associazione territoriale aderente della quale entri a fare parte, perderà la qualifica di Associato senza potersi riassociare a titolo individuale.

Gli Associati si distinguono in:

- Soci fondatori, indicati nell'atto costitutivo, ai quali è riservato in via esclusiva il diritto di deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati per i primi sei anni di vita dell'Associazione. Successivamente tale funzione è riservata al Consiglio Direttivo;
- Soci ordinari, ovvero le singole Associazioni territoriali aderenti e gli ex Presidenti dell'Associazione. Le singole Associazioni territoriali non potranno far parte di altri organismi nazionali che abbiano le medesime finalità dell'Organismo Nazionale, a pena di esclusione;

- Soci individuali, ovvero i singoli professionisti ammessi a far parte dell'Organismo Nazionale per assenza di Soci ordinari presso il Foro di appartenenza. Una volta costituita l'Associazione presso il Foro di appartenenza, ovvero ancora decorso il termine di un anno dalla ammissione, a sensi dell'art. 7 il Socio individuale cesserà di essere tale;
- Soci onorari, ovvero le persone fisiche o giuridiche che per riconosciuti meriti siano ammessi all'Associazione dai fondatori, non essendo tenuti a corrispondere la quota associativa e non avendo diritto di voto in Assemblea. Tutti gli Associati, ad eccezione degli onorari, hanno diritto di voto in Assemblea, purché risultino in regola con il pagamento di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta all'Associazione.

ART.8 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione all'Associazione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei Soci fondatori ovvero dei componenti il Consiglio Direttivo, i quali deliberano a propria discrezione nel rispetto dello spirito e degli scopi perseguiti dall'Associazione. Le delibere sulle domande di ammissione sono inoppugnabili. I soggetti la cui domanda di ammissione all'Associazione sia stata respinta possono riproporre la propria candidatura non prima che sia trascorso il termine di un anno dalla data di presentazione della precedente domanda. L'Associato è tenuto a versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale determinate dal Consiglio Direttivo. L'Associato che non versi la quota annuale richiesta dal Consiglio Direttivo per due volte consecutive è escluso di diritto dall'Associazione. La richiesta e la successiva ammissione implicano l'accettazione del presente statuto ovvero dei principi nello stesso enunciati, del codice etico e dei regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario dell'Associazione il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, avuto riguardo al numero delle Associazioni partecipanti, potrà costituire dei direttivi ristretti per singole aree geografiche disciplinandone il funzionamento mediante specifici regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ART.10 - MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati le seguenti materie:

- approvazione del rendiconto corredato dalla relazione annuale e del conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- modifica dello statuto e scioglimento dell'Associazione;
- approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberazioni su argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- costituire, su proposta del Consiglio Direttivo, direttivi ristretti per singole aree geografiche, approvando il relativo regolamento;
- nomina del Presidente Onorario.

ART.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli Associati ordinari o la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Nella richiesta di convocazione devono essere indicate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono sottoporre all'Assemblea. L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell'Associazione sia altrove e potrà svolgersi anche con modalità telematiche. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, da inviare con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito agli Associati con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax, email o posta elettronica anche certificata). L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto. Hanno diritto di voto in Assemblea i rappresentanti o delegati di ciascuna Associazione aderente (un voto per Associazione territoriale); i Soci individuali complessivamente considerati, purchè in numero minimo di dodici, potranno designare un proprio delegato il quale potrà esprimere in assemblea un voto

ART.12 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita esclusivamente ad altro Associato, con delega scritta e firmata, consegnata al Presidente dell'Associazione per essere dallo stesso vistata. Un unico Associato non può rappresentare in Assemblea più di due Associati.

ART.13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice Presidente e, in via subordinata, l'Assemblea designa, a maggioranza semplice dei presenti, come presidente uno qualsiasi degli intervenuti. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Associato che svolga funzioni di segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, firma il verbale delle adunanze.

ART.14 - QUORUM DECISIONALI DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione deve essere in ogni caso deliberato con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.

ART.15- VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nel libro delle decisioni dell'Assemblea, consultabile da qualsiasi Associato che ne faccia motivata richiesta.

ART.16- IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e dovrà essere necessariamente avvocato; convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le

relative deliberazioni; firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo che risulti associato ininterrottamente da maggior tempo o, in via subordinata, dal Consigliere più anziano. Il Presidente è rieleggibile solo per due mandati consecutivi.

ART.17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi associativi. In particolare, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- adotta qualsiasi iniziativa volta a dare la migliore attuazione alle finalità dell'Associazione,
- redige il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo;
- assume tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione dell'Associazione, incluse quelle relative alla stipula e scioglimento di contratti di lavoro e di collaborazione;
- delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- determina l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale, fissandone modalità e termini di pagamento;
- predispone i regolamenti interni che saranno approvati dall'Assemblea;
- elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei Conti;
- delega proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, fermo restando che gli incarichi eventualmente affidati sono svolti in collaborazione con il Presidente;
- adotta qualsiasi iniziativa volta a dare la migliore organizzazione alla vita associativa, ivi incluso quella di emanare regolamenti nel rispetto dei principi ispiratori del presente statuto;
- nomina i componenti del Comitato scientifico, costituisce commissioni e/o gruppi di lavoro tematici;
- costituisce eventuali sezioni tematiche specialistiche, designandone i coordinatori;
- applica le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, oltre i Consiglieri onorari eventualmente nominati. Sono nominabili membri del Consiglio Direttivo i soggetti designati dalle Associazioni aderenti che risultino tali da almeno 2 (due) anni a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione. I Consiglieri sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi. Ove cessino dalla carica uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri devono provvedere a nominarne in sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. Ove cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio previamente autorizzate dallo stesso Consiglio e in ogni caso debitamente documentate.

ART.18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede dell'Associazione, sia altrove o con modalità telematiche, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax, email o posta elettronica certificata). Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l'elencazione delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti la

maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsioni del presente statuto. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati e in tal caso vuoi le partecipazioni, vuoi le votazioni dei consiglieri in collegamento audio visivo saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati dal Presidente, i coordinatori di settore ovvero terzi la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione agli argomenti in discussione. Il Consigliere che risulti in conflitto d'interessi non può esercitare il diritto di voto.

ART.19 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma associativa sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a propri membri.

ART.20 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

ART.21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all'Associazione, anche nei riguardi degli Associati.

ART.22 - IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo le direttive del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Revisore dei Conti.

ART.23 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti controlla l'attività del Tesoriere, nonché la rispondenza dell'operato del Consiglio Direttivo agli scopi statutari e alla normativa vigente.

ART.24 - PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Le prestazioni degli Associati in favore dell'Associazione per il perseguimento delle sue finalità sono fornite a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio previamente autorizzate dallo stesso Consiglio e sempre che sussista la necessaria provvista.

ART.25 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie fra gli iscritti e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi da parte del Consiglio Direttivo anche tra non Associati; essi giudicheranno pro bono et equo senza formalità sia in primo grado, qualora vengano aditi direttamente, che in

secondo grado rispetto ai giudizi espressi dal Consiglio Direttivo. Ogni giudizio - pena la nullità - deve svolgersi in contraddittorio delle parti interessate appositamente convocate per iscritto con lettera raccomandata a. r. da spedirsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Nel caso in cui la parte o le parti non si presentino, salvo giusti motivi, l'organo giudicante potrà prendere le sue decisioni definitive.

ART.26 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

L'Associato che operi contravvenendo ai principi ispiratori dell'attività dell'Associazione ed alle previsioni statutarie ovvero regolamentari, ovvero compia gravi violazioni delle normative applicabili, è passibile dei seguenti provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo:

- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione dall'Associazione;
- revoca dalle cariche associative;
- espulsione.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito a far pervenire al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni le deduzioni scritte dell'interessato ovvero la richiesta di essere ascoltato personalmente. Ogni decisione del Consiglio Direttivo in materia disciplinare deve essere comunicata per iscritto agli interessati. Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'interessato.

ART.27 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento l'Associazione trae le necessarie risorse economiche da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati e da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate rinvenienti da eventi formativi;
- entrate compatibili con le finalità associative.

ART.28 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.29 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile oltre alle norme contenute nei regolamenti in materia e in quelli eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo. Il presente atto rimarrà depositato presso il Notaio che ne autenticerà le sottoscrizioni.



CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI COORDINAMENTO DELEGATI E CUSTODI

Il costante aumento del numero delle associazioni territoriali aderenti, l'obiettivo di ottenere nel breve periodo dal C.N.F. il riconoscimento di associazione forense specialistica e maggiormente rappresentativa nel diritto dell'esecuzione forzata, la sproporzione fra il numero dei professionisti delegabili ed il numero di procedure esecutive, le quali sempre più spesso subiscono interferenze da parte di intermediari e/o società commerciali che mirano a svolgere un ruolo centrale nella vendita dei beni pignorati fuori dal processo esecutivo, suggeriscono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale della Associazione nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi (A.C.D.C.), in grado da un lato di orientare le associazioni territoriali aderenti in una direzione virtuosa nell'ottica di un sempre crescente aggiornamento professionale che fornisca supporto al sistema Giustizia e dall'altro lato in grado di condurre l'Associazione con i suoi Associati, nel rispetto di regole virtuose, a ricoprire il ruolo di interlocutore più qualificato per riportare la figura dell'ausiliario del giudice al centro nel processo esecutivo.

Il Codice Etico e dei valori associativi (d'ora in avanti "il Codice") nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di A.C.D.C. e dotarla di una metodologia operativa virtuosa, strategicamente orientata a meglio perseguire gli obiettivi statuari, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una metodologia di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema fondata su valori etici, ai quali l'ausiliario del giudice deve essere sempre ispirato.

È altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema associativo, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la visione di A.C.D.C. definita dall'art. 2 dello statuto: *"... è costituita esclusivamente come centro di aggregazione, conoscenza, formazione, incontro e confronto tra liberi professionisti e soggetti interessati agli scopi della stessa Associazione"*.

Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia delle associazioni territoriali aderenti sancita dall'art. 6 dello Statuto *"Per l'assolvimento delle proprie finalità l'Associazione è strutturata in autonome associazioni territoriali (...)"* che rivestono la qualità di soci ai sensi dell'art. 7 dello Statuto *"Sono soci dell'Organismo Nazionale le singole associazioni territoriali aderenti, in persona del presidente ovvero di un delegato designato dal Consiglio Direttivo"*.

In questo quadro A.C.D.C. rappresenta il punto di riferimento per i professionisti, per i magistrati e per l'autorità giudiziaria, per i cittadini e più in generale per le parti del processo, assicurando un senso di solida identità ai propri Associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività giudiziaria.

A.C.D.C. ed i suoi Associati si ispirano ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica. Il Codice chiama dunque A.C.D.C. ad una forte attenzione verso le prerogative dei propri interlocutori e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi. Anche per questo è volto ad ispirare e richiedere, per

alcune categorie chiave (in primo luogo gli Associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di cui sopra.

Il Codice individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con lo Statuto nazionale. Il Codice assume come perimetro di riferimento: il sistema associativo nel suo complesso, gli Associati e si compone delle seguenti Sezioni:

- 1) Sezione prima: principi generali;
- 2) Sezione seconda: regole comportamentali degli Associati;
- 3) Sezione terza: rapporti fra A.C.D.C. e gli Associati;
- 4) Sezione quarta: regole di comportamento dei consiglieri nazionali;
- 5) Sezione quinta: sanzioni;
- 6) Sezione sesta: funzionamento del collegio dei probiviri.

Sezione prima: principi generali

Art. 1 - Preambolo

A.C.D.C., nel perseguimento dei fini associativi, cosciente dell'alto grado di specializzazione professionale richiesta agli ausiliari del giudice, in particolare i delegati alle vendite ed i custodi giudiziari, ed impegnata nella tutela e nella promozione del principio del ruolo fondamentale dell'ausiliario del giudice quale vettore per l'efficientamento dell'intero processo, adotta il presente Codice nel pieno rispetto dei valori di giustizia e di democrazia scritti nella Costituzione Repubblicana.

Lealtà, solidarietà, dignità, trasparenza, indipendenza, impegno civile sono i postulati che A.C.D.C. condivide e promuove nella realizzazione degli obiettivi statutari finalizzati alla valorizzazione del ruolo del delegato alla vendita e del custode giudiziario, e più in generale il ruolo dell'ausiliario del giudice, quale protagonista imprescindibile dell'efficiente funzionamento del Sistema Giustizia.

Agli Associati non sono consentiti comportamenti che, tanto nell'esercizio della professione, quanto nello svolgimento delle attività associative, contrastino innanzitutto con i principi costituzionali e con i valori iscritti nel Codice Deontologico delle categorie professionali rappresentate nell'Associazione, così come approvati dai rispettivi Consigli dell'Ordine.

Art. 2 - Rappresentanza

A.C.D.C. si propone di costituire il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, nella definizione di un modo di concepire il ruolo ed il modo di operare del professionista delegato e del custode giudiziario, e più in generale della figura dell'ausiliario del giudice e dei professionisti che operano nell'ambito del processo (ordinario e/o esecutivo e/o concorsuale), diretto a contribuire in maniera decisiva al consolidamento economico, sociale, civile e culturale del ruolo dell'ausiliario del giudice, quale indefettibile veicolo di efficienza del processo e di risoluzione delle controversie. A.C.D.C. rappresenta e promuove dunque, in modo unitario, organico professionale ed etico, la figura dell'ausiliario del giudice nell'ambito di ogni procedimento giudiziario, in una logica di riconoscimento e di rispetto dei ruoli, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze delle parti nel processo (ordinario, e/o esecutivo e/o concorsuale).

Art. 3 - Identità associativa

A.C.D.C. fonda la propria identità associativa sulla libertà delle idee, sulla loro circolazione e sulla centralità del ruolo dell'ausiliario del giudice nell'ambito dei procedimenti giudiziari: elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

Art. 4 - Responsabilità

Fare parte di A.C.D.C. postula ed impone una condivisione di idee, obiettivi e principi etici e morali indispensabili per svolgere la professione. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla credibilità, alla centralità del ruolo dell'ausiliario del giudice.

Art. 5 - Legalità e regole associative

Il principio di legalità, il rispetto delle regole ed il modo di operare ispirato a professionalità, indipendenza, etica e trasparenza sono il fondamento di tutto il funzionamento del meccanismo associativo. A.C.D.C. assicura e promuove, al proprio interno ed in tutte le comunità in cui opera, in particolare attraverso le associazioni territoriali aderenti, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, nonché dei principi dello Statuto e del presente Codice, come base del patto di convivenza civile e di appartenenza all'associazione. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

Art. 6 - Trasparenza ed informazione

A.C.D.C. considera essenziale, ad ogni livello associativo, centrale e territoriale, rendere conto agli Associati ed a tutti coloro con i quali l'Associazione interagisce, delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

Art. 7 - Etica e trasparenza

A.C.D.C. è consapevole che dove non esistono etica, indipendenza, trasparenza e professionalità non c'è possibilità di garantire e preservare il ruolo dell'ausiliario del giudice in

un contesto attuale che subisce interferenze da parte di soggetti il cui obiettivo è quello di scavalcare la figura dell'ausiliario del giudice per interessi personali a discapito della competitività del meccanismo del processo quale strumento di garanzia per gli interessi delle parti.

A.C.D.C. orienta la propria azione secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, ed in particolare assenza di conflitti di interesse.

Art. 8 - Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine culturale, sociale e tecnico. A.C.D.C. ribadisce che una maggiore competitività, compattezza e forza dell'Associazione, nei rapporti con le istituzioni, con le autorità giudiziarie, con gli uffici giudiziari, con le parti tecniche e scientifiche del processo, dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa della figura del professionista delegato e del custode giudiziario, e più in generale dell'ausiliario del giudice a tutti i livelli, in grado di coniugare crescita economica e coesione sociale nei territori. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, ad un incremento della loro professionalità, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

Art. 9 - Relazioni con gli associati

A.C.D.C. persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate iniziative scientifico-sociali-culturali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra le parti del processo e la società civile. Riconosce altresì gli interessi di tutti coloro che interagiscono con l'Associazione, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

Art. 10 - Sistema

A.C.D.C. agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi, a beneficio della crescita professionale e a beneficio del sistema Giustizia e del Paese.

Art. 11 - Rapporti partitici e politici: autonomie

A.C.D.C. è una Associazione apartitica e per tale motivo non offre appoggi a formazioni partitiche che ne richiedessero il sostegno.

L'adesione ad una o ad altra corrente politica non è oggetto delle finalità dell'Associazione. In nessun modo l'Associazione potrà influenzare ovvero condizionare le inclinazioni politico-partitiche di ciascun Associato, il quale continuerà ad operare con coscienza e responsabilità in nome di A.C.D.C. per l'attuazione dei principi ai quali si ispira al di là di un eventuale orientamento politico.

Per contro A.C.D.C. si propone di intervenire fattivamente in ogni dibattito politico/istituzionale, nelle sedi di formazione legislativa (audizioni parlamentari, convegni, dibattiti, tavole rotonde etc...) al fine di apportare il proprio contributo tecnico, scientifico, etico e culturale.

Art. 12 - Finanziamenti, fondi e quote associative

A.C.D.C. si impegna a preservare autonomia e indipendenza, anche rispetto a eventuali soggetti che eroghino contributi a fondo perduto, con riguardo ai propri scopi sociali, all'elaborazione scientifica e culturale, ai progetti, alla pubblicazione dei risultati, alle modifiche o proposte legislative ed al rapporto con le istituzioni nelle loro varie espressioni. Si impegna altresì a fare un uso efficace, efficiente e lungimirante delle proprie risorse umane e finanziarie, secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello statuto in base ai principi di sobrietà e rigore.

La destinazione dei contributi anche a fondo perduto dovrà essere sempre esplicitata e collegata a fini di Statuto nonché alla realizzazione di specifici progetti e resa nota agli Associati.

Sezione seconda: regole comportamentali degli Associati

Art. 13 - Doveri degli Associati

Gli Associati si impegnano:

- a promuovere il rispetto della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e dell'autonomia professionale;
- a garantire diligenza, competenza, correttezza, riservatezza e continuità nell'espletamento degli incarichi;
- a curare costantemente la preparazione professionale, con particolare attenzione e approfondimento allo spazio giuridico di riferimento delle discipline specialistiche in campo del diritto dell'esecuzione forzata, del sovraindebitamento e della crisi di impresa, attraverso corsi di formazione e aggiornamento professionale, ovvero attraverso le strutture organizzative e tecnico scientifiche messe a disposizione da A.C.D.C., in quanto idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale;
- a favorire la conoscenza e l'attuazione delle migliori prassi operative e degli standard di qualità;
- a mantenere rapporti di leale collaborazione con i colleghi, i giudici, i professionisti e gli altri operatori del settore;
- ad ispirarsi nella conduzione degli incarichi ricevuti ad un approccio umano e professionale che rispetti la dignità delle persone coinvolte nelle procedure;
- ad evitare di sostituirsi sistematicamente nel compimento delle attività di delega o custodia al professionista delegato o custode nominato, salvi i casi di trasparente collaborazione occasionale per singoli adempimenti e/o singole fasi dell'incarico che si rendessero necessari, consapevoli che solo l'impegno in prima persona nell'espletamento degli incarichi consente al professionista inserito negli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. di mantenere quel livello di professionalità che A.C.D.C. individua quale minimo comune denominatore dell'appartenenza associativa.

Art. 14 - Rapporti con le parti del processo

Gli Associati si impegnano a:

- relazionarsi con le parti del processo in modo educato, professionale e imparziale, evitando di far pesare il proprio ruolo ed astenendosi da atteggiamenti prevaricatori;
- informare con chiarezza e trasparenza nei limiti previsti dalla legge, facendo sempre attenzione a ricordare in particolare il ruolo sociale della figura del custode giudiziario, che mira a fornire al debitore esecutato, nel rispetto del ruolo e di equidistanza dalle parti, le

nozioni e gli elementi che lo possono indirizzare nella individuazione della strada più efficace per la soluzione delle sue difficoltà;

- garantire il rispetto e la riservatezza;
- evitare ogni forma di favoritismo o disparità di trattamento.

Art. 15 - Rapporti con i giudici e con l'autorità giudiziaria

Gli Associati si impegnano:

- a mantenere un comportamento leale e collaborativo con i giudici;
- a dare seguito agli incarichi ricevuti con diligenza e tempestività;
- ad astenersi da atteggiamenti che compromettano l'imparzialità del ruolo.

Art. 16 - Rapporti con gli Interessati alle visite e dei beni

Nello svolgimento degli incarichi gli Associati:

- si impegnano a garantire sicurezza, ordine e rispetto della riservatezza;
- si astengono da comportamenti scorretti volti all'accaparramento della clientela;
- assicurano che i contatti fra debitori eseguiti ed interessati all'acquisto dei beni in asta avvengano nel rispetto di trasparenza, imparzialità e rispetto della dignità delle persone.

Art. 17 - Condotta nell'adeguato svolgimento degli incarichi

Nell'esercizio dei compiti gli Associati si impegnano:

- ad adottare le migliori pratiche e ad aggiornare le proprie competenze;
- a documentare ogni attività in modo tracciabile e verificabile secondo le indicazioni del Tribunale di appartenenza;
- ad astenersi dall'assunzione di incarichi in presenza di legami o interessi che possano pregiudicare l'imparzialità, ovvero ancora quando sussistano condizioni anche solo apparenti di conflitto di interessi, ovvero ancora in caso di conoscenze pregresse che possano compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

Art. 18 - Rapporti con le altre associazioni

Nei rapporti con le altre associazioni forensi o professionali gli Associati agiscono nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto e dal presente Codice, onorando e favorendo le finalità e gli obiettivi associativi.

Gli Associati devono sempre agire nell'interesse della Associazione, astenendosi dall'assumere e/o promuovere iniziative che danneggino o si pongano in contrasto con quelle promosse da A.C.D.C.

Art. 19 - Trasparenza

Le attività degli Associati devono essere sempre verificabili ed accertabili con la necessaria trasparenza per comprovarne la conformità ai principi dello Statuto e del presente Codice, oltre che ai deliberati assunti degli Organi dell'Associazione.

Art. 20 - Principio di coordinamento e coerenza nazionale

Le associazioni territoriali aderenti operano in piena indipendenza, nel rispetto dei loro statuti, ma coerentemente con le finalità, i principi e l'identità associativa nazionale.

Ogni attività locale, formativa, informativa o divulgativa deve essere coerente e coordinata con l'immagine e la linea culturale e scientifica, secondo i deliberati dell'assemblea o del consiglio direttivo nazionale.

A tal fine i presidenti delle associazioni territoriali aderenti curano i relativi rapporti e relazionano i loro associati delle iniziative nazionali, così come curano di relazionare A.C.D.C. e le altre associazioni territoriali aderenti delle attività della associazione territoriale presieduta.

Le associazioni territoriali aderenti hanno il dovere di collaborare con A.C.D.C. per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità e lealtà.

Le associazioni territoriali aderenti devono fare tutto quanto è possibile per partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo al perseguimento degli scopi dell'Associazione nazionale.

Il presidente della associazione territoriale aderente cura a livello locale l'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo nazionale che riguardino (anche) l'associazione che rappresenta.

Art. 21 - Condotta delle associazioni territoriali aderenti

Le associazioni territoriali aderenti devono favorire la crescita di A.C.D.C. attraverso una concreta ed effettiva attività statutaria svolta sul territorio, anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica, incontri di approfondimento e di ricerca.

Fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ciascuna associazione territoriale aderente è chiamata a condividere il proprio patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze.

Il consiglio direttivo nazionale può verificare l'effettiva operatività e le attività svolte da una associazione territoriale aderente, anche ai fini della sua permanenza in A.C.D.C.

Art. 22 - Rapporti fra associazioni territoriali aderenti

Le associazioni territoriali aderenti operano in modo da favorire la nascita di associazioni circondariali ad esse vicine e per favorirne la crescita nel rispetto degli equilibri territoriali e di pacifica convivenza. Una associazione non può organizzare una attività formativa nel Circondario del Tribunale nel quale risulta costituita altra associazione territoriale aderente, salvo consenso di quest'ultima e con inserimento in locandina dei loghi delle associazioni.

Art. 23 - Uso delle chat

I rapporti fra consiglio direttivo nazionale e associazioni territoriali aderenti sono regolate da due chat di whatsapp.

La prima, denominata "direttivo/presidentisezioneACDC", è riservata ai consiglieri nazionali ed ai presidenti delle associazioni territoriali aderenti, ovvero ancora a loro delegati a gestire i rapporti con il nazionale. Ogni associazione territoriale aderente può inserire in chat un solo nome oltre al nome del consigliere del direttivo nazionale che sia espressione di quel territorio. I presidenti delle associazioni territoriali aderenti e/o il loro delegato hanno diritto di farne parte.

L'uso della chat fra consiglio direttivo nazionale e presidenti delle associazioni territoriali aderenti è riservato alle comunicazioni ufficiali fra nazionale e associazioni territoriali aderenti. La seconda, denominata "A.C.D.C." è aperta ai consiglieri nazionali, ai presidenti delle associazioni territoriali e ad un numero massimo di associati per associazione territoriale aderente, indicati nel numero di sette compreso il presidente. L'inserimento e la rimozione dalle chat spetta al direttivo nazionale, mentre la scelta di chi far entrare, ovvero ancora far uscire dalla chat spetta al presidente delle associazioni territoriali aderenti e/o al consiglio direttivo territoriale.

La chat A.C.D.C. è lasciata in uso agli Associati che ne fanno parte, per confronti su questioni scientifiche, organizzative attinenti ai profili scientifici delle associazioni.

Oltre quelle indicate possono essere costituite altre chat, le quali peraltro non hanno valenza ufficiale, con finalità anche ludiche. In queste ultime può entrare chi lo desidera, nel rispetto delle norme del presente regolamento e dei principi etici e culturali dell'Associazione.

Art. 24 - Incompatibilità

Il ruolo di consigliere del direttivo della associazione territoriale aderente è incompatibile con il ruolo di componente del consiglio direttivo, ovvero con altri ruoli apicali e/o strategici (componenti di Fondazioni, Dipartimenti, ecc.) di altre associazioni non aderenti che operino nell'ambito delle attività statutarie di A.C.D.C. E' compatibile invece con l'incarico di consigliere dell'Ordine o di Istituzioni (CNF, CNDCEC, Collegio Notarile, Ordine Architetti e Ingegneri e altri Istituzioni professionali), salvo divieto previsto dalla legge professionale.

Art. 25 - Tutela della riservatezza

Le associazioni territoriali aderenti con i loro associati sono tenuti a rispettare il valore e la proprietà delle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle attività associative in A.C.D.C., nonché delle informazioni di qualsiasi natura e in qualsiasi forma che vengono raccolte e/o elaborate durante la vita associativa, e sono altresì tenuti a non divulgarle senza autorizzazione, salvo che lo impongano motivi di ordine legale o deontologico.

A tale fine, le associazioni territoriali aderenti con i loro associati:

- a) devono adoperare la dovuta cautela nell'utilizzo delle informazioni acquisite durante la vita associativa;
- b) non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità contrarie alle leggi o che siano o possano costituire nocumento agli scopi ed ai valori di A.C.D.C.

Art. 26 - Attività convegnistica delle associazioni territoriali aderenti ed uso dei canali nazionali per la promozione delle attività locali

Per la promozione delle attività formative sul territorio le associazioni territoriali aderenti possono utilizzare i canali di comunicazione di A.C.D.C. (sito web nazionale, newsletter, canali social, chat associative, mailing list, ecc.), facendo peraltro attenzione:

- ad inserire l'evento nel calendario istituito dal consiglio direttivo nazionale in uso ai presidenti delle associazioni territoriali aderenti almeno 30 (trenta) giorni prima, salvo comprovate ragioni che abbiano portato l'associazione territoriale aderente all'organizzazione di attività formative a ridosso della loro celebrazione;
- a condividere la locandina con il consiglio direttivo nazionale, per il tramite dei coordinatori d'area prima della divulgazione, perché sia possibile verificare il rispetto delle prescrizioni statutarie, in particolare sull'uso del logo nazionale. L'inserimento delle locandine nella chat

nazionale ed in quella dei presidenti delle associazioni territoriali aderenti è compito del consiglio direttivo nazionale;

- a non creare sovrapposizioni con eventi promossi a livello nazionale, dai quali gli eventi territoriali dovranno essere organizzati non meno di venti giorni prima;
- a non creare forme di concorrenza interna (in termini di relatori, date, contenuti o localizzazione).

Nel caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra il consiglio direttivo nazionale può deliberare, anche d'urgenza, di non dare diffusione, ovvero ancora di rimuovere, il materiale non conforme alle linee dell'Associazione indicate nello Statuto e nel presente Codice.

Art. 27 - Organizzazione delle attività formative nazionali

L'organizzazione di attività formative a livello nazionale, in sinergia con le associazioni territoriali aderenti individuate per ospitarle, dovrà prevedere almeno sei mesi prima della data individuata la costituzione di un gruppo organizzatore composto da almeno 4 (quattro) consiglieri nazionali ripartiti fra consiglieri dell'area nord, dell'area centro e dell'area sud e da un numero almeno pari di componenti della associazione territoriale ospitante, che si occupi in sinergia fra loro della individuazione dei profili scientifici dell'evento, della scelta dei relatori e della gestione complessiva della parte economica.

La parte logistica (location, ristorazione, transfer, ecc. ecc.) è invece lasciata all'iniziativa delle associazioni territoriali aderenti, salvo richiesta di coinvolgimento del consiglio direttivo nazionale.

Sezione quarta: regole di comportamento dei consiglieri nazionali

Art. 28 - Responsabilità e rappresentanza dei consiglieri nazionali

I componenti del consiglio direttivo nazionale di A.C.D.C. assumono, con la loro elezione, un ruolo di rappresentanza anche culturale dell'Associazione e ne veicolano all'esterno l'immagine. La loro condotta, tanto pubblica quanto privata in ambito professionale, deve essere coerente con i valori fondativi di A.C.D.C. quali etica, indipendenza, imparzialità ed autorevolezza.

Art. 29 - Incompatibilità

Il ruolo di consigliere nazionale è incompatibile con il ruolo di componente del consiglio direttivo, ovvero con altri ruoli apicali e/o strategici (componenti di Fondazioni, Dipartimenti, ecc.) di altre associazioni non aderenti che operino nell'ambito delle attività statutarie di A.C.D.C. E' anche incompatibile con l'incarico di consigliere dell'Ordine o di Istituzioni (CNF, CNDCEC, Collegio Notarile, Ordine Architetti e Ingegneri e altri Istituzioni professionali).

Art. 30 - Dovere di coerenza e lealtà associativa

I consiglieri nazionali, in quanto rappresentanti e garanti dell'indirizzo scientifico dell'Associazione, devono astenersi da tenere comportamenti che possano ingenerare confusione tra l'identità di A.C.D.C. e quella di altre realtà, organizzazioni o enti. Ogni apparizione pubblica deve essere coerente con il ruolo ricoperto e con i valori dell'Associazione, evitando ogni forma di promozione personale o indebolimento dell'unitarietà associativa.

Art. 31 - Partecipazione a eventi formativi di associazioni terze e/o società commerciali

I consiglieri nazionali possono partecipare come promotori, relatori, moderatori, componenti del comitato scientifico o organizzatori a eventi formativi, convegni, giornate di studio o simili, a titolo esemplificativo specialistici e di iscrizione e mantenimento negli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c., organizzati da società commerciali e/o altre associazioni operanti nel diritto dell'esecuzione forzata e della crisi di impresa, in presenza di un chiaro interesse associativo (es. rappresentanza A.C.D.C., promozione di buone prassi condivise, collaborazione con enti istituzionali) e previa rassicurazione da parte dell'ente organizzatore che a fianco del nome del relatore sia indicato "Consigliere Nazionale A.C.D.C.".

Art. 32 - Eventi organizzati da istituzioni

Laddove non in concomitanza e/o in concorrenza con eventi di A.C.D.C. nazionale, quali eventi formativi, convegni, giornate di studio o simili, a titolo esemplificativo specialistici e di iscrizione e mantenimento negli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c., è consentita la partecipazione dei consiglieri nazionali, anche in qualità di relatori, ad eventi formativi organizzati da:

- consigli dell'Ordine (avvocati, commercialisti, notai, altri Ordini professionali), enti di formazione forense e università;
- organismi pubblici e/o enti patrocinati da autorità istituzionali, purché non vi sia diretta collaborazione con associazioni concorrenti ad A.C.D.C. In tali casi è comunque richiesta una comunicazione preventiva al consiglio direttivo.

Sezione quinta: sanzioni

Art. 33 - Principio di responsabilità

Gli Associati sono tenuti al rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi e del presente Codice. Le associazioni territoriali aderenti dovranno contribuire attivamente all'applicazione del presente Codice, mediante la trasmissione, con ogni mezzo, ai propri associati. La violazione di tali disposizioni comporta per l'associazione territoriale aderente, anche per comportamenti attribuibili e/o riferibili ai propri associati, l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del consiglio direttivo, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Art. 34 - Tipologie di sanzioni disciplinari

Le sanzioni applicabili, in misura proporzionata alla gravità dell'infrazione, sono le seguenti:

- Richiamo scritto: nel caso di violazioni formali o occasionali, che non abbiano arrecato pregiudizio concreto al funzionamento di A.C.D.C. o alla sua immagine;
- Censura formale: nel caso di comportamenti non conformi ai principi associativi, anche reiterati, ma privi di rilevanza esterna significativa;
- Sospensione temporanea: fino a 12 mesi, nei casi in cui la condotta sia incompatibile con la partecipazione attiva alla vita associativa;
- Revoca dalle cariche associative: nei casi di comportamenti di particolare scorrettezza: in particolare nel caso di conflitto di interessi, di violazioni dell'incompatibilità, di infrazioni gravi ai doveri di rappresentanza o compromissione dell'immagine di A.C.D.C.;

- Espulsione dall'Associazione: nei casi di comportamenti caratterizzati da estrema gravità, reiterazione delle violazioni, condotte lesive dell'onore e della reputazione dell'Associazione o dei suoi Organi o degli Associati.

Art. 35 - Procedura disciplinare

L'avvio del procedimento è disposto d'ufficio dal consiglio direttivo, anche su segnalazione di un associato di una associazione territoriale aderente, con istanza motivata e documentata, ovvero ancora su segnalazione del presidente del consiglio direttivo di una associazione territoriale aderente, contenente l'indicazione specifica dei fatti addebitati e la/le norma/e che si ritenga/no violata/e (statutarie, regolamentari o etiche).

L'avvio del procedimento cristallizza l'infrazione contestata, nel senso che comportamenti riparatori successivi alla contestazione, sempre auspicabili, potranno essere tenuti in considerazione ai soli fini della entità della sanzione.

Gli Associati devono in ogni caso prestare piena collaborazione.

Il consiglio direttivo nazionale, valutata la ammissibilità della segnalazione, inoltra comunicazione scritta all'associazione territoriale aderente interessata, contenente:

- l'indicazione specifica dei fatti addebitati;
- la/le norma/e che si ritenga/no violata/e (statutarie, regolamentari o etiche); - l'invito a presentare deduzioni scritte da far pervenire al consiglio direttivo, a mezzo pec, entro 15 giorni, ovvero ancora richiedendo audizione personale.

Il consiglio direttivo, valutate le osservazioni dell'associazione territoriale aderente, delibera in forma motivata e comunica per iscritto all'interessata il provvedimento adottato.

Art. 36 - Misure cautelari

Nei casi di particolare urgenza o gravità, il consiglio direttivo può disporre nei confronti dell'Associato, anche prima della conclusione del procedimento, provvedimenti cautelari, quali la provvisoria esecuzione della sanzione applicata.

Sezione sesta: funzionamento del collegio dei probiviri

Art. 37 - principi generali

Il collegio dei probiviri giudica pro bono et aequo senza formalità sia in primo grado, qualora vengano aditi direttamente dagli Associati, che in secondo grado rispetto alle decisioni prese dal consiglio direttivo. Ogni giudizio - pena la nullità - deve svolgersi in contraddittorio delle parti interessate appositamente convocate per iscritto con lettera raccomandata a.r., ovvero altra modalità equivalente (pec e-mail) da spedirsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Contro le sanzioni disciplinari del consiglio direttivo, l'Associato può proporre reclamo motivato al collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il collegio decide secondo equità, con giudizio definitivo e senza formalità, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 38 - Principi di comportamento dei probiviri

I componenti del collegio dei probiviri sono tenuti:

- ad operare con imparzialità, riservatezza, indipendenza e trasparenza;
- ad astenersi nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale;

- a non intrattenere rapporti di collaborazione o consulenza con le parti coinvolte nei procedimenti nei quali sono chiamati ad intervenire;
 - redigere motivatamente e in forma scritta ogni decisione adottata.
- Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare la decadenza dall'incarico, deliberata dall'Assemblea.

Art. 39 - Competenze del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri:

- risolve controversie tra Associati, tra Associati e A.C.D.C. (organo risolutivo delle controversie di primo grado);
- decide in via definitiva sui reclami avverso provvedimenti disciplinari del consiglio direttivo (organo risolutivo delle controversie di secondo grado);
- giudica su contestazioni elettorali, anche su richiesta dei candidati o dei rappresentanti delle associazioni territoriali aderenti;

Art. 40 - Procedimento

Il collegio dei probiviri può essere investito:

- da un'associazione territoriale aderente, a mezzo del suo presidente;
- dal consiglio direttivo nazionale, per deliberazione adottata a maggioranza semplice dei suoi componenti.

L'istanza deve essere depositata entro 30 giorni dal fatto oggetto di contestazione o dalla sua conoscenza e, laddove proposta da parte di una associazione territoriale aderente, deve essere accompagnata dalla prova del versamento di un contributo pari al 30% della quota associativa annua, da corrispondersi sulle coordinate bancarie dell'Associazione nazionale. Il collegio si riunisce entro i successivi 20 giorni, esamina la documentazione prodotta dalla parte istante, acquisisce eventuali memorie e delibera entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, ovvero quel diverso ed anche maggiore termine che si rendesse necessario dalla istruttoria.

Su richiesta delle parti coinvolte il collegio dei probiviri fissa una discussione da tenersi in presenza presso lo studio professionale del componente più anziano, ovvero ancora con strumenti audiovisivi, prima di deliberare.

La decisione è definitiva e non impugnabile all'interno dell'Associazione.

All'esito del procedimento il contributo versato con l'istanza di attivazione del collegio dei probiviri andrà restituito all'associazione istante che abbia visto accogliere le proprie richieste e corrisposto associazione territoriale convenuta, anche a titolo di indennizzo, ovvero ancora incamerata dalla Associazione nazionale, in caso di rigetto dell'istanza.

Art. 41 - Relazione annuale

Il collegio dei probiviri presenta una relazione annuale all'assemblea dei soci, contenente una sintesi (non nominativa) delle decisioni rese, delle questioni trattate e delle prassi consolidate, al fine di favorire la trasparenza e l'armonizzazione delle regole associative.

Art. 42 - Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in assemblea. Ogni modifica potrà essere fatta per iscritto ed in ambito assembleare con le stesse maggioranze per la modificazione dello Statuto, del quale il presente Codice diviene parte integrante.

Art. 43 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Codice si rinvia allo Statuto dell'Organismo nazionale applicato ed alle norme vigenti in materia.

(approvato il 25 ottobre 2025 nel corso dell'assemblea ordinaria degli Associati celebrata a Verona)